

NEWSLETTER N. 5

17 APRILE 2007

SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO

SOMMARIO

GIURISPRUDENZA

1. Università privata Bocconi di Milano - Studentessa extracomunitaria discriminata. La condanna del tribunale di Bologna a seguito di un'azione civile contro la discriminazione.

Il testo dell'ordinanza. Tribunale Bologna, 23.12.2006.

2. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali. Agenzie immobiliari: no alle discriminazioni

Il testo del provvedimento. Garante per la protezione dei dati personali, 11 gennaio 2007.

ATTUALITA'

Il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive esclude i cittadini stranieri dalla partecipazione al bando di concorso per progetti "Giovani Idee cambiano l'Italia". L'ASGI protesta contro tale irragionevole ed ingiusta discriminazione e segnala il caso all'UNAR.

RASSEGNA TEMATICA DI GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

Periferie "etniche" e discriminazioni.

- a) Il caso "2004-15" dinanzi all'Autorità Olandese per la parità di trattamento (*Commissie gelijke behandeling*), decisione del 1 marzo 2004
- b) Il caso "Taxicab services in District of Columbia" (USA), 1989.

RASSEGNA STAMPA

RAPPORTI E DOCUMENTI

GIURISPRUDENZA

1.

Università privata Bocconi di Milano - Studentessa extracomunitaria discriminata. La condanna del tribunale di Bologna a seguito di un'azione civile contro la discriminazione.

Una studentessa di cittadinanza cinese che risiede in Italia con la famiglia, dopo aver frequentato con ottimo profitto le scuole superiori, ha chiesto di essere ammessa alla prestigiosa università privata Bocconi. Il costo della retta annuale per frequentare tale università varia in aumento a seconda del reddito familiare degli studenti, con quattro fasce di reddito crescenti. Tuttavia le regole per l'iscrizione dell'Università privata in questione prevedono che agli studenti extracomunitari si applichi automaticamente la retta annuale di costo più alto, indipendentemente dal reddito. La studentessa, assistita dall'avv. Faure di Genova, ricorse al Tribunale di Bologna, dove risiede, chiedendo che il comportamento della Università privata fosse dichiarato "discriminatorio" per gli effetti dell'art. 43 TU immigrazione, D. Lgs. n. 286/1998, e dell'art. 2 del D.lgs. n. 215/2003, e quindi di essere ammessa alla Università alle stesse condizioni richieste ai cittadini italiani in ragione del reddito familiare, per quanto concerne il pagamento delle tasse scolastiche.

Con ordinanza immediatamente esecutiva del 23 dicembre 2006, il Tribunale di Bologna ha condannato l'Università ad ammettere la ricorrente cinese al corso di laurea a parità di condizioni con i cittadini italiani con riferimento al pagamento delle tasse scolastiche. Il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso, affermando che il comportamento dell'Università è discriminatorio in quanto prevede un trattamento differenziato nei confronti degli stranieri di paesi terzi privo di una specifica, trasparente e razionale causa giustificatrice, e, pertanto, irragionevole in base ai criteri indicati dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 432/2005. A nulla vale il richiamo dell'Università ai principi dell'autonomia finanziaria ed ordinamentale, in quanto questi debbono esplicitarsi nei limiti e nel rispetto delle leggi dello Stato e, dunque, pure della normativa antidiscriminatoria e per la parità di trattamento.

Di seguito il testo dell'Ordinanza del Tribunale di Bologna del 23 dicembre 2006, reperibile anche sul sito web: www.meltingpot.org/IMG/pdf/ordinanza_tribunalebologna.pdf

TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE I CIVILE

Il giudice monocratico designato dr. ssa Matilde Betti
Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento camerale iscritto al n. 2968/06 reg. V.G. promosso con ricorso depositato il 20.07.06 da:

Jing Jing Huang (avv. Roberto Faure) RICORRENTE

Nei confronti di:
Università Commerciale L. Bocconi (avv. Giuseppe Franco Ferrari) RESISTENTE

In punto a: Azione contro la discriminazione

Pronunciando a scioglimento della riserva assunta a verbale d'udienza del giorno 9/11/06 e vista la documentazione reddituale successivamente depositata nei termini, si osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 20/07/06 Jing Jing Huang, cittadina cinese regolarmente soggiornante da anni sul territorio nazionale e diplomata con ottimi voti in un istituto secondario pubblico bolognese, descriveva di avere superato le prove di ammissione alla università privata Bocconi nel settembre 2005 e di avere registrato la sua domanda di immatricolazione pagando 1.500 € come acconto sulla rata annuale, ma di non aver potuto frequentare il corso a cui si era immatricolata perché la retta annuale per i cittadini extracomunitari come lei sarebbe stata di 8.683, 58 € (4°. Fascia, corrispondente al reddito familiare massimo) e non di € 3.863,58 (1° fascia, corrispondente ai redditi inferiori a € 43.000 annui), come aveva ritenuto al momento dell'iscrizione poiché il suo reddito familiare era di circa € 20.000. Allegava quindi una condotta discriminatoria dell'Università in violazione dell'art. 43 D.Lgs. 286/98, come successivamente modificato, poiché solo in base alla diversa origine nazionale venivano applicate tariffe più svantaggiose ai cittadini non comunitari, a cui indipendentemente dal reddito venivano applicate le tariffe di iscrizione più alte, che le avevano impedito di accedere al corso a cui era stata ammessa. Esponeva di essersi poi iscritta al 1° anno di altra università pubblica, a costi per lei accessibili, presso cui aveva sostenuto con successo alcuni esami corrispondenti al corso di laurea per il quale era stata ammessa all'Università Bocconi. Chiedeva quindi che venissero rimossi gli effetti della condotta discriminatoria della Università, ordinandole di ammettere la ricorrente al secondo anno di corso previo pagamento delle somme corrispondenti alla fascia di reddito della ricorrente, e che l'Università venisse condannata al risarcimento del danno non patrimoniale patito ai sensi dell'art. 44 D.lgs. 286/98.

A seguito di un difetto di notifica, la prima udienza veniva rinviata ed alla seconda udienza fissata si costituiva la Università resistente, negando di avere posto in essere alcuna discriminazione sia perché la contribuzione massima prevista per i non cittadini dell'Unione Europea era chiaramente descritta sul sito e quindi conoscibile dalla ricorrente fin dalla domanda, sia perché l'inserimento automatico degli stranieri in fascia massima di contribuzione non inciderebbe sul diritto di accesso all'istruzione universitaria – come provato dal fatto che la ricorrente era stata ammessa al corso dopo essere stata valutata nel merito in condizioni di piena parità con tutti gli altri studenti – ma su un diverso diritto di natura patrimoniale, come tale rinunciabile.

Esaminati gli atti, il giudice invitava le parti a chiarire le rispettive posizioni in relazione all'allegazione della ricorrente sul suo livello di reddito.

All'udienza 9/11/06 i procuratori delle parti producevano entrambi documentazione integrativa sul punto. La ricorrente depositava CUD relativo ai redditi degli anni 2004 (depositato nel 2005) e 2005 (depositato nel 2006), attestanti un reddito imponibile del padre convivente della ricorrente di € 16.242 e € 7.484 rispettivamente. La convenuta depositava rinuncia agli studi presso la Bocconi sottoscritta da Huang Jing Jing e depositata all'Università il 22/09/2005, oltre che modulistica di iscrizione dell'Università in cui si esplicitava che in caso di mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta nei termini stabiliti l'iscritto sarebbe stato assegnato d'ufficio alla fascia di contribuzione di ammontare più elevato. Dalla documentazione depositata dalle parti è così emerso che la ricorrente, ammessa a frequentare la Bocconi per l'anno accademico 2005/2006, aveva pagato la prima rata dell'iscrizione – prevista per tutti in € 1.500- ed ha successivamente rinunciato all'iscrizione il 22/09/05 prima di pagare la seconda rata, differenziata per fascia di reddito.

Alla stessa udienza, la resistente ha proposto eccezioni fondate su clausole del contratto di iscrizione: la Huang non avrebbe depositato nei termini contrattualmente previsti la documentazione reddituale richiesta dalla Bocconi per gli studenti europei per l'inserimento nelle fasce di contribuzione inferiore; ella ben sapeva fin dall'iscrizione delle previsioni tariffarie a lei sfavorevoli; infine avrebbe potuto richiedere una delle borse di studio per studenti bisognosi e meritevoli. Inoltre la resistente ha osservato che la sua rinuncia all'iscrizione la renderebbe attualmente priva di interesse ad agire in giudizio. Le eccezioni non sono tardive, come sostenuto dal ricorrente, poiché non si rinvergono nel rito previsto dall'art. 44 D.lgs. 286/98 le preclusioni invocate dal resistente. Nel merito però le eccezioni non sono fondate. Relativamente alla rinuncia all'iscrizione della ricorrente, era per lei inevitabile – come previsto dai moduli di iscrizione Bocconi prodotti dalla resistente – sia per evitare che scattasse a suo carico l'obbligo di versamento della seconda rata nella misura massima prevista per i non europei, versamento che la Huang non si poteva permettere, sia perché ella potesse ritirare l'originale del diploma di maturità necessario per la sua iscrizione in altra università. Quanto alle altre eccezioni, va rilevato che: 1) il deposito di documentazione reddituale alla Bocconi era contrattualmente inutile per la Huang che, secondo quanto previsto dalla Università stessa, avrebbe comunque pagato la contribuzione massima anche in presenza di documentati redditi bassi: in base al contratto la Bocconi non poteva quindi esigere il deposito di documentazione da essa stessa definita irrilevante; 2) la consapevolezza della illegittimità di una clausola contrattuale non la sana per il solo fatto della stipula del contratto; 3) la possibilità di accesso a borse di studio interne è estranea al tema del presente giudizio.

In diritto, la questione qui proposta è fondata sull'art. 43 D.lgs. n. 286/98 che definisce “discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione, o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio in condizioni di

parità dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.

Il successivo D.Lgs. n. 215/03, emanato in attuazione della direttiva 2000/43/CE, all’art. 2 chiarisce che vi è “discriminazione diretta quando, per la razza o l’origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga”. L’ambito di applicazione della tutela dalla discriminazione è esplicitato al successivo art. 3 con riferimento sia al settore pubblico che privato e specificatamente alla lett. c) nell’area dell’”accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali”.

L’att. 44 D.lgs. 286/98, qui utilizzato dalla ricorrente, chiarisce poi le forme della tutela giurisdizionale contro comportamenti di privati o della p.a. produttivi di discriminazione.

La giurisprudenza ha già offerto diverse pronunce di merito su fattispecie differenziate. Accanto al tema più frequentato dell’accesso degli stranieri ai concorsi pubblici, eccentrico rispetto alla questione oggi proposta, le decisioni più numerose appaiono quelle relative a comportamenti discriminatori contro cittadini extracomunitari in ambito di locazioni abitative ed alloggi pubblici (vedi Trib. BO, decreto 22/2/01 est. Arcieri e TAR Lombardia, sez. Brescia, ord. N. 264 del 25/2 /2005) e di tesseramento sportivo (vedi Trib. Reggio Emilia, ordinanza 2/11/2000 e Trib. Teramo Giulianova ordinanza 14/12/2000) . Le pronunce citate danno attuazione alla legislazione antidiscriminazione sopraccitata sia nei rapporti fra privati che con la PA.

Di particolare rilievo per i riflessi che può avere sul caso qui in esame è la sentenza della Corte Costituzionale n. 423/05, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 8 co II della Legge Regione Lombardia n. 1 del 12/1/2002 che prevedeva la gratuità del trasporto su mezzi pubblici per invalidi civili limitatamente ai cittadini italiani. Nel giudizio di legittimità di tale norma, sollevato dal TAR Lombardia, la Regione Lombardia si è difesa sostenendo che le tariffe agevolate per invalidi non erano previsioni inerenti al diritto alla salute e destinate a soddisfare diritti fondamentali, bensì si inquadravano nel novero delle disposizioni “facoltative” rispondenti a finalità sociali, con conseguente legittimità di scelte che bilanciassero l’ampia fruibilità del beneficio con la limitatezza delle risorse finanziarie regionali. La Corte Costituzionale, confermando la correttezza di tale assunto, ha però chiarito che ciò “non esclude affatto che le scelte connesse alla individuazione delle categorie dei beneficiari –necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie – debbono essere operate , sempre e comunque, in ossequio al principio della ragionevolezza; al legislatore (statale o regionale che sia) è consentito, infatti, introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria (...). Distinguere, ai fini dell’applicabilità della misura in questione, cittadini italiani da cittadini di paesi stranieri finisce dunque per introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione del tutto arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quella condizione positiva di ammissibilità al beneficio [la cittadinanza italiana appunto] e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento (...). Non essendo quindi enucleabile nella norma impugnata altra ratio che non sia quella di introdurre una preclusione destinata a discriminare dal novero dei fruitori della provvidenza sociale gli stranieri in quanto tali, ne deriva la illegittimità costituzionale in parte qua della norma stessa per violazione dell’art. 3 Costituzione”.

Il giudizio sulle norme nulla ha a che vedere sul giudizio sui fatti, ma non può essere trascurato in questa sede il principio di diritto così chiaramente e di recente esplicitato dalla Corte Costituzionale, secondo cui il trattamento differenziato nei confronti di stranieri può trovare ingresso nel nostro ordinamento solo se sussiste una specifica, trasparente e ragionevole causa giustificatrice idonea a spiegare le ragioni poste alla base della difformità.

In base alla lettura del quadro normativo e della giurisprudenza sopraccitata , nel caso qui in esame il comportamento dell’Università Bocconi appare in violazione delle norme antidiscriminatorie sopra richiamate. L’Università Bocconi, nel prevedere in ogni caso la fascia di contribuzione massima per gli studenti non appartenenti all’Unione Europea, può compromettere per alcuni di loro il godimento e l’esercizio delle libertà fondamentali in campo culturale in condizioni di parità con i cittadini dell’Unione Europea. L’origine nazionale degli studenti – cittadini o meno dell’Unione Europea – costituisce infatti l’unica ragione per cui all’Università Bocconi gli europei sono preferiti, ottenendo tariffe di iscrizione più vantaggiose. Di fronte alla discriminazione etnica o razziale l’autonomia negoziale incontra il limite legislativo posto dagli artt. 43 e 44 del D.lgs. n. 286/98 e l’Università non può fissare tariffe differenziate solo in relazione all’origine nazionale o etnica degli studenti. Le clausole dell’iscrizione che prevedono per gli studenti a basso reddito tariffe inferiori se essi sono di nazionalità europea e tariffe più alte se sono di nazionalità extraeuropea appaiono discriminatorie ai sensi dell’art. 43 D.lgs. n. 286/98 e D.lgs. n. 215/03, perché il comportamento contrattuale dell’Università Bocconi comporta una preferenza per gli studenti di origine europea, che hanno accesso ai corsi a costi inferiori, con speculare restrizione all’accesso degli studenti di origine extraeuropea per cui il costo è maggiore, il che produce l’effetto di compromettere il loro godimento dell’esercizio di libertà fondamentali in campo culturale in condizioni di parità. La discriminazione è diretta, perché gli studenti di nazionalità non europea sono trattati meno favorevolmente di quelli europei. Non si tratta di un diritto di tipo patrimoniale, come tale rinunciabile secondo la resistente, bensì nel caso di studenti non europei in condizioni di basso reddito si tratta del loro fondamentale diritto all’istruzione, alla formazione ed al perfezionamento professionale in una università privata di loro scelta a parità di condizione con gli studenti europei.

Previsioni contrattuali differenziate per persone di diversa provenienza etnica o nazionale sarebbero legittime solo se fondate su motivi ragionevoli, che giustificassero razionalmente e fondatamente il trattamento differenziato. In questo caso, la resistente non ha giustificato in alcun modo la diversa previsione tariffaria per studenti di diversa provenienza nazionale, affermando soltanto che ciò trova fondamento nell'autonomia finanziaria dell'istituto e nella sua libertà di insegnamento: se le previsioni di bilancio fondate sulle tariffe differenziate non venissero attuate ne sarebbe compromessa la possibilità per l'università di attuare i propri insegnamenti nelle forme autonomamente previste. Va però ricordato che l'art. 33 della Costituzione, al suo ultimo comma, prevede che "Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti delle leggi dello Stato". Vale quindi come limite insuperabile, all'autonomia ordinamentale delle università private la legislazione statale introdotta con i D.lgs.n. 286/98 e 215/03. Il mero richiamo all'autonomia ordinamentale dell'Università non è quindi sufficiente a giustificare la oggettiva discriminazione praticata dalla Bocconi in quanto la normativa sopra citata ed invocata dalla ricorrente integra quel limite costituzionalmente previsto all'autonomia organizzativa e finanziaria dell'università.

E' quindi fondata la prospettazione della ricorrente, che lamenta l'esistenza di clausole di iscrizione all'Università Bocconi discriminatorie ai sensi degli artt. 43 e 2 citati lesive dei diritti di Jing Jing Huang.

Ritenuto discriminatorio il comportamento della Università Bocconi nei confronti della ricorrente, va ordinata la cessazione del comportamento pregiudizievole posto in essere dalla prima, ordinandole di consentire a Jing Jing Huang di frequentare il corso universitario a cui era stata ammessa a parità di condizioni di contribuzione rispetto agli studenti europei, e quindi nel suo caso col pagamento della contribuzione minima prevista alla prima fascia per studenti dal reddito familiare inferiore ad € 43.000.

Ai sensi del co I dell'art. 44, al giudice spettano elastici poteri atti a far sì che, a seconda delle multiformi circostanze del caso, vengano nel concreto rimossi gli effetti della discriminazione patita. In questo caso si è accertato che la ricorrente era stata ammessa avendo superato il test di ingresso che, per quanto apparente dagli atti e concordamente descritto dai procuratori delle parti in udienza, è unico per tutti gli studenti che chiedono l'ammissione a prescindere dall'anno di corso. In base alla prova d'ingresso da lei già superata, alla ricorrente deve quindi essere garantita la possibilità di frequentare il corso di studi da lei prescelto. Poiché nelle more ella ha frequentato per un anno una diversa università pubblica, l'Università Bocconi dovrà provvedere al riconoscimento degli esami superati presso l'Università di provenienza secondo le modalità ordinariamente previste per gli studenti provenienti da altre università, inserendola nel secondo anno di corso con accredito degli esami da lei superati altrove e riconosciuti dalla Bocconi.

La somma di € 1.500 già da lei versata andrà trattenuta dalla Bocconi quale acconto della contribuzione dovuta per l'iscrizione al secondo anno di corso. Solo in questo modo potranno infatti essere rimossi gli effetti della accertata discriminazione. In assenza di clausole contrattuali discriminatorie, le somme già pagate avrebbero costituito il primo acconto per la iscrizione al primo anno di corso a cui avrebbe dovuto seguire la seconda rata di contribuzione in prima fascia. La ricorrente non ha potuto frequentare il primo anno perché non poteva permettersi il saldo illegittimamente preteso nella misura massima in quanto non europea: conseguentemente il primo acconto già versato deve valere per l'iscrizione al secondo anno, a cui dovrà seguire il pagamento del saldo con la contribuzione prevista per la prima fascia.

Non va accolta invece la domanda di risarcimento in quanto genericamente proposta, in assenza di allegazioni sufficienti a consentire un apprezzamento quantitativo del danno anche non patrimoniale patito.

Il riconoscimento della fondatezza delle ragioni di diritto dedotte in ricorso, e la conseguente soccombenza del resistente, comporta al sua condanna al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, decidendo sul ricorso depositato da Jing Jing Huang in data 20/07/06, così provvede:

- Ordina alla Università Commerciale Bocconi di Milano di cessare il comportamento pregiudizievole tenuto nei confronti di Jing Jing Huang e conseguentemente di applicare alla sua iscrizione la prima fascia di contribuzione prevista per i cittadini europei di reddito analogo al suo, di ammetterla alla frequentazione del secondo anno del suo corso di studi riconoscendo da lei già versato il primo acconto di € 1.500 ed altresì riconoscendo secondo le ordinarie procedure gli esami da lei superati in altra Università;
- Condanna l'Università Commerciale Bocconi di Milano al pagamento delle spese di lite della ricorrente, liquidate in € 2.000 – di cui €1.100 di onorari- oltre IVA e CPA.

Ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 44 comma IV d. lgs. n. 286/98.

Si comunichi alle parti, anche a mezzo fax.

Bologna, 23/12/2006.

Il giudice unico
D.ssa Matilde Betti

2.

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali. Agenzie immobiliari: no alle discriminazioni

Vietato l'uso di dati su razza, religione, abitudini sessuali . È vietato schedare la clientela in base all'origine razziale, alle convinzioni religiose o alle preferenze sessuali. Il principio è stato affermato dal Garante che ha vietato ad una agenzia immobiliare di utilizzare questo genere di dati personali perché trattati in modo illecito, al di fuori dei casi autorizzati dall'Autorità e in violazione anche delle norme sulla parità di trattamento tra le persone che vieta espressamente le discriminazioni razziali nella fornitura di beni e servizi, con particolare riferimento all'alloggio. La società non potrà più raccogliere informazioni su razza, religione o vita sessuale delle persone che la contattano per la compravendita o la locazione di una casa, né utilizzare quel genere di informazioni già in suo possesso. Nel corso degli accertamenti, disposti dal Garante nell'ambito del programma di ispezioni nei confronti di alcuni settori e categorie professionali, è emerso che l'agenzia, oltre ai dati necessari per adempiere al proprio mandato (dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono ecc.), raccoglieva, senza consenso, anche altri dati personali delicatissimi perché, a suo dire, alcuni proprietari non avrebbero gradito affittare a extracomunitari o a omosessuali, o perché alcuni condomini avrebbero preferito evitare la presenza di musulmani. Nel vietare il trattamento il Garante ha ritenuto che la società immobiliare abbia operato in modo illecito, discriminatorio e lesivo della dignità delle persone, in contrasto con quanto stabilito dal Codice della privacy e dalle autorizzazioni generali in materia di trattamento di dati sensibili. Lecita, secondo il Garante, solo la raccolta di informazioni relative ad handicap o patologie invalidanti in quanto effettuata dall'agenzia per escludere dalle trattative immobili con barriere architettoniche o privi di ascensore. Il Garante ha inoltre prescritto, alla società di riformulare l'informativa, in particolare quella on line, specificando chiaramente per quali finalità usa i dati personali, e di mettere in condizioni la clientela di esprimere liberamente la propria volontà sull'invio di materiale pubblicitario e sull'uso della posta elettronica a fini di marketing. Copia degli atti è stata inviata all'autorità giudiziaria affinché valuti l'eventuale ipotesi di illecito trattamento di dati a fini di profitto.

Di seguito il testo del provvedimento del Garante, scaricabile anche dal sito web:
<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1381620>

Provvedimento del 11 gennaio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO l'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (*Legge comunitaria 2001*) e il d.lg. 9 luglio 2003, n. 215 (*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*);

VISTA la comunicazione del 28 marzo 2006 con la quale l'Ufficio ha invitato, ai sensi dell'art. 157 del Codice, Castaldo intermediazione immobiliare di Antonia Romeo e Roberto Castaldo s.n.c. (di seguito, la società) a fornire alla Guardia di finanza-Comando nucleo speciale funzione pubblica e *privacy* ogni utile informazione e documento in ordine al trattamento dei dati personali effettuato dalla società nell'attività di intermediazione immobiliare;

RILEVATO che in data 25 maggio 2006 la Guardia di finanza ha assunto tali elementi informativi presso gli uffici della società;

RILEVATO che in tale circostanza è emerso che la società tratta dati sensibili dei propri clienti (in qualità di venditori, acquirenti, conduttori e locatari), in particolare quelli "*idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute e/o lo stato di disabilità nonché la vita sessuale*" (cfr. verbale del 25 maggio 2006, p. 2); ciò in quanto alcuni proprietari non gradirebbero locare immobili a omosessuali o a cittadini extracomunitari, oppure in quanto in alcuni condomini non sarebbero bene accette persone di religione musulmana, mentre alcuni dati su *handicap* e patologie invalidanti sono trattati solo per escludere dalle trattative immobili con barriere architettoniche;

RILEVATO che, secondo le dichiarazioni rese per conto della società, i dati di carattere personale trattati dalla società, sia presso la relativa agenzia, sia tramite sito *web*, dovrebbero essere trattati solo "*per finalità esclusivamente dirette all'assolvimento degli obblighi contrattuali*" (cfr. verbale 25 maggio 2006, p. 2);

RILEVATO che tale limitato utilizzo è indicato anche nel modello di informativa resa in formato cartaceo agli interessati (in atti), secondo cui la raccolta e il successivo trattamento dei dati sopra menzionati (ivi compresa la loro comunicazione a terzi) sono ritenuti "necessari" ai fini della "*corretta e completa esecuzione* [da parte della società] *dell'incarico professionale ricevuto*" (cfr. all. 3, verbale del 25 maggio 2006);

RILEVATO, invece, dall'informativa resa *on-line* tramite il sito *web* della società (in atti) che i dati raccolti, anche sensibili, sono trattati anche "*ai fini dell'invio di materiale informativo concernente i prodotti e i servizi forniti compresi gli adempimenti contabili e fiscali, nonché al fine di informare, promuovere e pubblicizzare, anche a mezzo della posta elettronica, prodotti e servizi*";

CONSIDERATO che a seguito della successiva richiesta dell'Ufficio del 30 ottobre 2006, volta ad acquisire ulteriori elementi istruttori (relativi all'esatta tipologia dei dati sensibili trattati, alle modalità della loro acquisizione –anche *on line*–, alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti e utilizzati e alle misure di sicurezza adottate) la società ha precisato che "*le finalità per le quali i dati sensibili sono raccolti o utilizzati deriva dal fatto che, ad esempio, nel caso dell'origine razziale, alcuni proprietari di immobili non gradiscono affittare ad extracomunitari, così come per quanto riguarda le convinzioni religiose, in alcuni condomini non sono ben accetti, ad esempio, soggetti di origine mussulmana. Per quanto riguarda lo stato di salute e di disabilità, i condomini sprovvisti di ascensore non sono accessibili a portatori di handicap o di alcune malattie (es. malattie cardiache). Infine, per quanto riguarda la vita sessuale, molti proprietari non gradiscono affittare ad omosessuali o trans*" (cfr. nota di riscontro della società del 20 novembre 2006, p. 1);

TENUTO CONTO che, per previsione di legge, i dati sensibili possono essere trattati da soggetti privati solo con il consenso scritto e informato degli interessati e se il medesimo trattamento è autorizzato preventivamente dal Garante, anche tramite autorizzazioni generali (artt. 26, 40 e 41 del Codice);

CONSIDERATO che il trattamento di dati sensibili da parte della società risulta lecito limitatamente a quello riguardante i dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei termini indispensabili per adempiere agli obblighi, anche precontrattuali, strettamente inerenti all'intermediazione immobiliare e nei limiti di quanto disposto da questa Autorità con l'autorizzazione generale n. 2/2005, punto 1.2., lett. e) (in <http://www.garanteprivacy.it>, doc. *web* n. 1203946), oltre che di quanto assentito dagli interessati con preventivo consenso scritto e informato;

CONSIDERATO che il più ampio trattamento dei dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e la vita sessuale effettuato invece nei termini sopra descritti non rientra nell'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali nn. 2/2005, 4/2005 e 5/2005, rilasciate dal Garante il 21 dicembre 2005 e in vigore sino al 30 giugno 2007 (concernenti, rispettivamente, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; il trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti; il trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari) e che il Garante non ha rilasciato alla società alcuna specifica autorizzazione al trattamento dei menzionati dati sensibili della relativa clientela;

RILEVATO che il descritto trattamento di dati sensibili da parte della società, con specifico riferimento a quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e la vita sessuale non risulta essersi quindi svolto lecitamente e risulta, altresì, discriminatorio e lesivo della dignità degli interessati, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 2 del Codice il quale prescrive che il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato e della sua dignità (v. anche art. 11, comma 1, lettere a) e b) del Codice);

RILEVATO, altresì, che il legislatore, in attuazione della direttiva 2000/43/Ce per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, vieta espressamente le discriminazioni fondate sulla razza o

sull'origine etnica, nell'ambito dell'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, con particolare riferimento all'alloggio (art. 29, comma 1, lett. d), punto 9, legge n. 39/2002; art. 3, comma 1, lett. i), d.lg. n. 215/2003), con la conseguenza che un trattamento di dati personali preordinato a tal fine è illecito anche sotto questo profilo (art. 11, comma 1, lett. a) e b) del Codice);

RILEVATO che il trattamento effettuato dalla società, oltre a contrastare con le predette previsioni legislative e amministrative, non può considerarsi comunque conforme al principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle ordinarie finalità perseguibili nello svolgimento dell'attività di intermediazione immobiliare (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d) del Codice);

RILEVATO che l'informativa resa dalla società, in particolare quella *on-line*, oltre a non essere chiara in ordine all'individuazione dei trattamenti effettuati, risulta inidonea anche sotto altri profili, e segnatamente in quanto:

- non enuncia la finalità legittima (e dichiarata nel corso degli accertamenti ispettivi) di svolgimento dell'attività di intermediazione immobiliare (art. 13, comma 1, lett. a) del Codice);
- omette di informare adeguatamente l'interessato circa la facoltà di rifiutare *sin dall'inizio* (oltre che in occasione di successive comunicazioni) l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica per finalità di *marketing* (art. 130, comma 4, del Codice; in merito v. pure *Prov. 3 novembre 2005, punto 3.2., doc. web n. 1195215*);

RILEVATO che va pertanto prescritto alla società di riformularla in modo idoneo e in relazione ai trattamenti leciti, e riservata l'attivazione di un autonomo procedimento per la contestazione della violazione amministrativa per inidonea informativa;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. a), c) e d) del Codice, può, anche d'ufficio, vietare il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporre il blocco e adottare i provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA la necessità di vietare ulteriori trattamenti aventi ad oggetto i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, nonché la vita sessuale, effettuati illecitamente dalla società nell'attività di intermediazione immobiliare, e di disporre altresì, per finalità probatorie, il blocco del trattamento dei dati medesimi già trattati, con loro conseguente conservazione senza altre operazioni di trattamento, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d) del Codice;

CONSIDERATO che il trattamento di dati personali effettuato in violazione dell'art. 26 del Codice rientra tra le fattispecie previste dall'art. 167, comma 2, del Codice e che va pertanto disposta la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento illecito già effettuato, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di divieto e di blocco è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a "Castaldo intermediazione immobiliare di Antonia Romeo e Roberto Castaldo s.n.c." il trattamento dei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, nonché la vita sessuale degli interessati, effettuato illecitamente dalla società, e dispone il blocco di quelli già trattati illecitamente nei medesimi termini. Ciò, con effetto dalla data di ricezione del presente atto;

2) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c), e 157 del Codice, prescrive a Castaldo intermediazione immobiliare di Antonia Romeo e Roberto Castaldo s.n.c. di riformulare in riferimento ai trattamenti leciti l'informativa resa in particolare *on-line* e di trasmettere al Garante un esemplare del nuovo modello riformulato entro il 15 marzo 2007 con espresso riferimento alla:

a. indicazione chiara e compiuta delle finalità del trattamento perseguite;

b. scrupolosa osservanza dei presupposti prescritti dall'art. 130, comma 4, del Codice, con particolare riferimento all'indicazione della facoltà degli interessati di opporsi *sin dall'origine* al trattamento dell'indirizzo di posta elettronica per finalità di *marketing*;

3) dispone la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine all'eventuale sussistenza della fattispecie di illecito trattamento di cui all'art. 167 del Codice.

Roma, 11 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

ATTUALITA'

Il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive esclude i cittadini stranieri dalla partecipazione al bando di concorso per progetti “Giovani Idee cambiano l’Italia”. L’ASGI protesta contro tale irragionevole ed ingiusta discriminazione e segnala il caso all’UNAR.

Con due successive lettere datate 17 marzo e 16 aprile 2007 ed indirizzate al Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, on. Melandri, l’ASGI ha invitato il Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a riconsiderare la sua decisione di escludere i cittadini stranieri dalla partecipazione al bando di concorso per progetti denominato “Giovani Idee cambiano l’Italia”, i cui termini sono venuti in scadenza lo scorso 16 aprile.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto, infatti, tramite un bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio scorso, un concorso denominato “Giovani Idee cambiano l’Italia”, che prevede l’assegnazione di contributi a giovani dai 18 ai 35 anni per la realizzazione di idee innovative.

Il bando di concorso prevede i seguenti requisiti per la partecipazione:

- a) la cittadinanza italiana;
- b) l’età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- c) l’organizzazione in gruppi informali composti da un minimo di quattro persone;
- d) il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di condanne penali.

Anche nel quadro esplicativo delle modalità di partecipazione al concorso pubblicate sul sito web del Ministero per le Politiche Giovanili (<http://www.politichegiovaniliesport.it/cms-upload/bando-giovani-idee.pdf>) viene ribadito che il possesso della cittadinanza italiana costituisce requisito indispensabile, quale espressione della più generale eleggibilità all’ammissione ai contributi pubblici, che per legge, richiederebbe il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Ciò nonostante, non viene chiarito sulla base di quali fonti giuridiche l’ammissione a contributi pubblici dovrebbe intendersi limitata ai soli cittadini italiani con l’ulteriore limitazione a quelli che abbiano il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Nella missiva indirizzata al Ministro, l’ASGI sottolinea che il trattamento differenziato nei confronti dei cittadini stranieri, siano essi comunitari o appartenenti a paesi terzi, ai quali viene impedita l’ammissione al suddetto bando, non trova una specifica, trasparente e razionale causa giustificatrice, essendo il concorso finanziato da un fondo, quello previsto dall’articolo 19 del D.L. 04.07.2006, avente come scopo quello di “promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi”. Di conseguenza, da nessuna delle disposizioni citate illustranti i compiti e le finalità del “Fondo per le politiche giovanili”, si può trarre un criterio limitativo degli interventi su base di nazionalità (cittadinanza), ma, al contrario, le disposizioni considerano quali beneficiari degli interventi “i giovani”, utilizzando dunque un termine che ha necessariamente un’accezione ed una portata universalistica. L’ASGI rileva inoltre che la disparità di trattamento tra cittadini

italiani e stranieri nell'ammissione al concorso di idee indetto dal Ministero per le Politiche Giovanili appare incoerente innanzitutto con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza, così come interpretati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 423/2005. Con tale sentenza, la Corte Costituzionale ha avuto già modo di chiarire che ogni trattamento differenziato che una norma legislativa voglia introdurre ai fini dell'ammissione ad un beneficio deve rispondere a criteri di ragionevolezza da valutarsi in relazione alle finalità e funzioni della norma medesima. Il concorso di idee promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili con i finanziamenti stanziati sul Fondo per le politiche giovanili, ha il dichiarato scopo di promuovere e sostenere la capacità progettuale e creativa dei giovani, quale veicolo per la realizzazione del loro diritto all'inserimento professionale e nella vita sociale, richiamandosi di conseguenza a principi e valori a vocazione universalistica, tali dunque da non ammettere distinzioni sulla base della nazionalità, a meno che non si intenda tutelare la gioventù solo quanto essa è "eticamente" italiana, ma un tale ragionamento e i provvedimenti che ne conseguirebbero, si collocherebbero certamente al di fuori del quadro costituzionale. L'importanza di tale sentenza della Corte Costituzionale per la definizione di linee-guida generali in materia di implementazione della normativa anti-discriminazione, di cui al TU sull'immigrazione (artt. 2 e 43) e ai d.lgs. nn. 215 e 216/2003, è stata recentemente ribadita dalla giurisprudenza civile (vedi Tribunale di Bologna, ord. 23.12.2006, caso Jing Jing Huang c. Università Bocconi).

In aggiunta, l'ASGI ha rimarcato come l'esclusione dal concorso dei cittadini stranieri appartenenti a paesi dell'Unione Europea appaia opinabile anche alla luce del divieto generale di non-discriminazione contenuto nell'art. 12 del Trattato sulla Comunità Europea.

Alla luce di tali ragionamenti, l'ASGI ha chiesto al Ministro per le Politiche Giovanili di attivarsi per prorogare il termine per la presentazione dei progetti, venuto in scadenza il 16 aprile, e contemporaneamente emendare il bando togliendo la limitazione fondata sulla clausola di cittadinanza, onde consentire anche ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di partecipare al concorso.

Risulta, peraltro, che almeno un paio di società di ricerca italiane abbiano assistito team formati parzialmente o esclusivamente da cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia nella formulazione di progetti per il concorso indetto dal Ministero per le Politiche Giovanili; progetti che poi sono stati effettivamente inviati entro il termine stabilito. Non è dunque da escludere che, in caso di rifiuto all'ammissione al concorso, venga promossa l'azione civile contro la discriminazione in base all'art. 44 del T.U. sull'immigrazione. Ad ogni modo, l'ASGI ha segnalato il caso all'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni), richiedendo che venga svolta una inchiesta e venga emanato un parere sulla questione.

RASSEGNA TEMATICA DI GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

Con questo numero della newsletter iniziamo una nuova rubrica dedicata alla sintetica presentazione di casi di giurisprudenza - tratti dalla giurisdizione di paesi stranieri con lunga e vasta esperienza in materia di applicazione della normativa anti-discriminazione - che, per tematica e tipologia, metodologie di raccolta delle evidenze probatorie, e contenuti delle decisioni, rivestono un'importanza particolare e sono citati nelle pubblicazioni specialistiche come "casi-scuola"; insomma, esempi, su cui riflettere e da cui trarre ispirazione per chi come noi è ancora agli inizi di un percorso di lotta e contrasto, anche sotto il profilo dei mezzi giuridici, contro le discriminazioni razziali e religiose.

Dal confronto che il Servizio di Supporto Giuridico del progetto Leader, curato dall'ASGI, ha avuto con le RETI territoriali Anti-Discriminazione, è emerso come, in particolare in alcune regioni del Nord, stiano crescendo fenomeni in cui la discriminazione etnico-razziale assume le forme di una discriminazione "territoriale". In sostanza, talvolta vengono segnalati episodi in cui individui e/o imprese identificano determinati quartieri o periferie delle città come pregiudizialmente "pericolosi", in ragione di un percepito e reale elevato tasso di fatti criminosi, o dell'alto tasso di disoccupazione o di altri indicatori, con ciò negando la fruizione di servizi alle persone ivi residenti, che spesso sono immigrati di origine straniera. Tipici esempi che vengono riportati sono quelli dell'autista dell'autobus che rifiuta di fermarsi alle fermate di tali quartieri, e di far salire le persone che lo richiedono, soprattutto se queste sono visibilmente degli stranieri, dell'addetto alla manutenzione di elettrodomestici che si rifiuta di compiere una visita a domicilio per la riparazione, ...

Tali fatti, se ripetuti, possono creare un effetto anche psicologico molto frustrante per le persone che ne sono vittima, determinando sentimenti di esclusione dalla società e di ripiegamento comunitario, alla base di molti fenomeni sociali di malessere urbano.

I casi di giurisprudenza che di seguito presentiamo possono offrire alle associazioni anti-razziste e di tutela degli immigrati dei suggerimenti e degli spunti su come affrontare tali situazioni con competenza e professionalità, offrendo dunque alle vittime della discriminazione una possibile alternativa “legale” a sentimenti ed atteggiamenti di mera frustrazione e rassegnazione .

Periferie “etniche” e discriminazioni.

a) Il caso “2004-15” dinanzi all’Autorità Olandese per la parità di trattamento (Commissie gelijke behandeling), decisione del 1 marzo 2004

Il caso in questione nasce da un ricorso presentato da un residente in un quartiere periferico di Amsterdam a seguito del rifiuto opposto da una società commerciale di impianti satellitari ad inviare a domicilio un addetto alla manutenzione del decoder che si era guastato. La società aveva motivato il rifiuto con l’alta percentuale di crimini commessi in quel quartiere di Amsterdam, ed i conseguenti rischi all’incolumità e alla sicurezza cui i propri addetti sarebbero stati esposti nel recarvisi.

Avendo in considerazione che tale quartiere aveva un’alta densità di immigrati o di cittadini olandesi di origine alloctona, l’Autorità olandese per l’Eguaglianza e la Parità di trattamento ritenne che il rifiuto della società commerciale di servire i clienti residenti in determinate zone della città determinava una discriminazione di tipo indiretto, in quanto un criterio apparentemente neutro e, almeno non apparentemente, “eticamente” determinato, aveva un impatto sproporzionato sulla popolazione di origine etnica non-olandese, risultando in una situazione di svantaggio (la negazione di un servizio) maggiore per tale popolazione. L’Autorità Olandese riconobbe che la prassi adottata dalla società olandese rispondeva ad un obiettivo legittimo (la protezione della sicurezza e dell’incolumità dei propri addetti), ma ugualmente concluse per l’illegittimità della discriminazione attuata, in quanto sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Secondo l’Autorità Olandese, infatti, il livello di criminalità in quella specifica parte del quartiere di Amsterdam dove il ricorrente risiedeva non era particolarmente elevato, così come altre misure potevano essere adottate dalla società per proteggere il proprio personale, senza per questo interrompere o rifiutare il servizio.

Fonte: E.U. Network of Independent Experts on Fundamental Rights, Ethnic Profiling, Brussels, December 2006, pp. 12-13 .

Il documento può essere scaricato dal sito web:

<http://cridho.cpd.r.ucl.ac.be/AVIS%20CFR-CDF/Avis2006/CFR-CDF.Opinion4-2006.pdf>

b) Il caso “Taxicab services in District of Columbia” (USA), 1989.

Nel 1989, la locale comunità di colore (Black Americans) del distretto di Columbia denunciò il fenomeno diffuso di discriminazione cui erano soggetti i propri appartenenti da parte degli autisti di taxi, che molto spesso si rifiutavano di fermarsi e negavano il servizio quando veniva richiesto da persone di colore. Il Comitato degli Avvocati di Washington decise di lavorare sul caso coinvolgendo alcuni esperti dell’Università di Howard. Venne così formulato un programma di ricerca basato sull’uso di test situazionali, mediante l’impiego di volontari di diversa appartenenza razziale, che registrarono nel corso di due mesi e mezzo di lavoro le frequenze con cui incontravano il rifiuto dei tassisti di fermarsi alle loro richieste. I dati vennero elaborati statisticamente, risultando che nel caso di persone di colore, i tassisti rifiutavano di fermarsi e accoglierli nelle proprie vetture nel 20% dei casi, mentre ciò avveniva solo nel 3% dei casi quando a richiedere il servizio erano dei “bianchi”. Sulla base dei risultati del test, gli avvocati portarono in giudizio tre compagnie di taxi, che praticavano i maggiori tassi di discriminazione. Di fronte alle schiacciante evidenze probatorie, frutto della combinazione dell’uso di test situazionali e dell’elaborazione statistica, le tre compagnie preferirono evitare il procedimento giudiziario ricorrendo ad una procedura di conciliazione che le costrinse, tra l’altro, a pagare quasi \$ 50,000 a titolo del risarcimento del danno.

Fonte: Timo Makkonen – European Network of Legal Experts in the non-discrimination field, Measuring Discrimination. Data Collection and EU Equality Law, Brussels, November 2006, pag. 32.

Il documento può essere scaricato dal sito web:

<http://www.migpolgroup.com/documents/3645.html>

RASSEGNA STAMPA

"Picchiata perché lavoravo con il velo"

da "La Repubblica" (Milano) del 29 marzo 2007

Marocchina denuncia la capoturno: "Mi ha sbattuta contro il carrello" Le vessazioni. "Ce l'avevano con me perché sono araba e musulmana" sostiene Jlaidi "ma ho sempre fatto bene il mio lavoro". La replica. L'azienda contesta la ricostruzione dei fatti: "E' stata lei ad aggredire la nostra dipendente, qui non siamo razzisti".

L'articolo di stampa, a firma Luigi Bolognini, pubblicato sulla cronaca locale di Milano del quotidiano "la Repubblica", riferisce di due procedimenti giudiziari, uno penale per il reato di lesioni personali, l'altro di lavoro, per mobbing (molestie aggravate da motivazioni di odio religioso e razziale), con annessa richiesta di risarcimento danni, avviati da una cittadina marocchina nei confronti dei responsabili di una ditta di pulizie per la quale lavorava. Le denunce si riferiscono ad una serie di vessazioni e violenze che l'interessata avrebbe subito sul posto di lavoro in ragione della sua fede islamica e della decisione di portare il velo islamico sul luogo di lavoro. I responsabili della ditta respingono quanto denunciato dall'interessata.

L'articolo può essere scaricato dal sito: www.meltingpot.org/stampa10110.html

Nota

Si rammenta che con il recepimento delle direttive europee n. 2000/43/CE (parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e n. 2000/78/CE (parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro), avvenuto rispettivamente con il d.lgs. n. 215/2003 e n. 216/2003, è stato introdotto nel nostro ordinamento il divieto di molestia definita come "quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, in ragione della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo".

Qualora un lavoratore o una lavoratrice siano oggetto di tali forme di molestia, possono avviare un procedimento giudiziario dinanzi al giudice del lavoro ex art. 15 c. 2 della legge n. 300 /1970 (Statuto dei lavoratori) ovvero un'azione civile contro la discriminazione ai sensi dell'art. 44 del TU sull'immigrazione, come integrato dai d.lgs. n. 215 e n. 216/2003, chiedendo oltre alla cessazione della molestia, anche il risarcimento del danno patito, patrimoniale e morale.

RAPPORTI E DOCUMENTI

HALDE (HAUTE AUTORITE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'EGALITE), RAPPORT ANNUEL 2006.

Louis SCHWEITZER, Presidente dell' HALDE, l'Alta Autorità per la lotta contro le discriminazioni, l'equivalente francese dell'UNAR italiano, ha consegnato il rapporto annuale sulla propria attività nel corso del 2006 nelle mani del Presidente Francese Chirac durante un incontro tenutosi l' 11 aprile scorso.

Il testo in lingua francese del rapporto può essere scaricato dal sito web :
<http://www.halde.fr/actualite-18/agenda-haute-autorite-38/2eme-rapport-10417.html>